

genza tra la strada e l'ansa del torrente si segue la strada fino a Salvarano, la carreggiabile verso ovest-sud-ovest fino alla località Mulinetto, la carreggiabile per Calinzano in direzione nord-ovest costeggiando a sud il monte Rico, dal punto di tangenza alla curva a 180° nei pressi del pozzo indicato con « P » si raggiunge la mulattiera in direzione nord-ovest e seguendola verso nord costeggiando sulla sinistra il monte Biliano fino alla località C. Bianca, si segue la mulattiera in direzione nord-est e poi verso nord passando per quota 250 allo abitato di Roncolo, e verso est la carreggiabile e dallo incrocio con la carreggiabile diretta all'oratorio a quota 170 verso nord fino all'intersezione con la strada Quattro Castella il Cantone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Quattro Castella e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio, ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché le rive destra e sinistra del Maillo sono ricoperte da folti boschi di roverella e castagno, e l'intero areale rappresenta una delle maggiori stazioni relitte, nella provincia di Reggio Emilia, di Pino Silvestre, il cui verde intenso offre suggestivi effetti cromatici, soprattutto nelle stagioni autunnale e invernale.

Il Mulino Zannone, di impianto settecentesco, è l'unico nucleo abitato presente in questa zona, ancora intatta nella sua naturale connotazione, ove l'esplorazione a piedi può offrire continue scoperte di affascinanti scenari. Se infatti dalla strada comunale Rosano-Buvolo si può godere una stupenda visione panoramica della valle, addentrandosi invece a piedi in questi boschi non è raro incontrare volpi, poiane, tassi e tanti altri esemplari della fauna protetta qui presente. E' stato anche rilevato che, in presenza di neve, lungo il Maillo e il Tassobbio scendono a valle i rari caprioli che si aggirano sulle vette montane meno accessibili site nei comuni di Vetto e Castelnovo.

La riva destra del Tassobbio si presenta, invece, come un libro aperto sulla struttura geologica dei luoghi. Gli strati di roccia, che affiorano in notevole quantità, presentano erosioni orientate in senso contrario all'attuale direzione di corso dei torrenti. Il Tassobbio nasceva infatti più a valle, mentre il Maillo scendeva verso il torrente Crostolo, il cui bacino montano è sito nel comune di Casina.

In seguito al lento cedimento degli strati della dorsale che divideva i due torrenti, il Tassobbio ha « catturato » il Maillo, invertendone la direzione e portandone con sé le acque a sfociare nell'Enza.

Sempre alla destra del Tassobbio si erge, come singolare elemento paesistico, la massa rocciosa della Pietra Nera, di composizione ofiolitica, che sovrasta i boschi circostanti. Alle sue spalle corre la rotabile che da mulino Zannone conduce a Vedriano, la quale, insieme alla strada comunale Busana-Buvolo posta sulla sinistra del torrente, offre una inesauribile sequenza di punti di vista e di belvedere da cui può essere goduto ogni aspetto paesaggistico dell'area.

Tale zona è così perimetrata:

a partire dal Mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino al punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zannone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalla volontà di realizzare una superstrada di fondovalle da Compiano a Castelnovo come variante alla s.s. 513. Tale intervento comporterebbe l'irreversibile degrado dell'intera zona, alterando il paesaggio e l'ambiente, e cancellando la testimonianza geologica della « cattura fluviale »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore dell'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia)

che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'area suddetta, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnuovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino al punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zanone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(3537)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbriico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbriico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché: le valli di Novellara sono una delle aree più caratteristiche e suggestive della pianura reggiana, dal raro valore storico-paesaggistico e naturalistico, frutto della spontanea fusione fra natura e lavoro umano plurisecolare.

Tale paesaggio, consolidato nel corso dei secoli da una continua utilizzazione rurale rimasta inalterata nelle forme e nei metodi, ha acquisito un aspetto caratteristico e irripetibile all'interno del reggiano.

L'osservazione di tale ambito fisico offre scorci singolari su di un piano continuo frammentato in specchi d'acqua dalle forme regolari, intercalati dai riquadri delle colture.

Si colgono così suggestive immagini prospettiche della successione dei campi omogenei, con colori dai toni freddi, delimitati dal reticolo geometrico monocromatico dei canali, fossi, scoli o dalle strade e dei viottoli; all'interno di tale quadro pittorico insospettiti giochi di luce e meravigliosi effetti ottici creati dall'acqua e dal suo movimento.

Le valli di Novellara, per la presenza di un'avifauna collegata alle zone umide, sono diventate un biotopo di eccezionale valore scientifico e tale specificità rende l'area oggetto di studi naturalistici di importanza nazionale. L'essere l'area una delle ultime zone umide del reggiano l'individua, infatti, come zona « faunistica », nella quale si insediano specie stanziali e nei vari periodi dell'anno specie avicole migratorie. In primavera, quando sono allagate le risaie, sono presenti i piro-piro, gambecchi, beccaccini, decine di cavalieri d'Italia, oltre che a varie specie di palmipedi, tra cui citiamo i germani, marzaiole, canapiglie morette. Abituati uccelli stanziali delle valli sono gli aironi, i tarabusi, le garzette. A rendere eccezionale questo biotopo è la ricca presenza di rapaci diurni, fra i quali risaltano la maestosa poiana e il falco di palude e rapaci notturni, insediati stabilmente nelle vecchie abitazioni rurali disabitate, quali barbogianni, allecchi, gufi comuni, civette.

Detto comprensorio risulta godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.